

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUARTER E 700 C.P.C.

E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per **Carlo Cacciatori** (c.f. CCCRL92S26A462B) nato il 26/11/1992 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in Via Dino Angelini n. 77, rappresentato e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'**Avv. Francesco Marozzi** (c.f. MRZFN47S21A462F - p. iva 01948940448) e dall'**Avv. Davide Stipa** (c.f. STPDVD85T11A462F - p. iva 01948940448), entrambi del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Corso Mazzini n. 42 di Ascoli Piceno, giusta procura in calce al presente atto; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli art. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. all'indirizzo pec: *davide.stipa@pecavvocatiap.it* o all'indirizzo di posta elettronica *studiolegalemarozzi@libero.it*

-ricorrente-

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (c.f. 80007610423) in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via XXV Aprile n. 19 - 60100 ANCONA, rapp.to, domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, *ancona@mailcert.avvocaturastato.it*



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale
– **Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo** (c.f. 80004730448) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Dino Angelini n. 22 - 63100 Ascoli Piceno, rapp.to domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, ancona@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588) in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno - APIS00800E, (c.f. 80002930446) con sede in Viale della Repubblica n. 30, 63100 - Ascoli Piceno, in persona del Dirigente p.t., rapp.to domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, ancona@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali e di istituto per le supplenze) per le province di Ascoli Piceno e Fermo, valide per gli AA. SS. 2020/21 e 2021/2022, per la classe di concorso A019 ed incrociate, II fascia, nonché di tutti i docenti che hanno svolto domanda di inserimento nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le province di Ascoli Piceno e Fermo, valide per gli AA. SS. 2022/23 e 2023/2024 per la classe di concorso A019 ed incrociate, II fascia

-litisconsorti-

PREMESSO CHE

- il ricorrente ha presentato in data 10/08/2020, ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e Tabella A/4 allegata (**DOC. 1**), domanda di inserimento (**DOC. 2**) nelle GPS nelle istituzioni scolastiche delle Province di



Ascoli Piceno e Fermo, valide per gli AA.SS. 2020/21 e 2021/2022, per la classe di concorso A019 (scuola secondaria II grado), seconda fascia;

- nella suddetta domanda di inserimento il ricorrente ha autocertificato ex DPR n. 445/2000 il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso costituito dalla Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche conseguita il 14/11/2016 presso l'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna con votazione 110 su 110 con Lode nonché il possesso dell'ulteriore titolo costituito dalla certificazione C1 di Lingua Inglese conseguita il 6/4/2017 presso IELTS;

- il ricorrente ha altresì dichiarato di possedere titolo di servizio riconducibile alla categoria "h.C.2" quale servizio aspecifico prestato per l'anno 2018/2019 *"nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado"*. Trattandosi di servizio di insegnamento prestato in Paese dell'Unione Europea, il ricorrente, ai sensi dell'art. 7 comma 12 lett. c) ha prodotto documentazione a certificazione del proprio titolo di servizio costituita dal relativo contratto di lavoro (**DOC. 3**);

- il ricorrente veniva incluso nella GPS della classe di concorso A019 per l'a.s. 2020/2021 (**DOC. 4**), definitivamente pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, con prot. 1300 del 10.09.2020, **nella posizione 38 con punti 49**; veniva incluso altresì nella GPS incrociata per il sostegno per l'a.s. 2020/2021 (**DOC. 5**), pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo con prot. n. 7332 del 18.9.2020 nella posizione n. 777 **con punti 49. In sostanza, il punteggio "proposto dal sistema informatico" ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'O.M. 60/2020 è stato nello specifico di 33 per il titolo di accesso, di 4 per la certificazione di lingua straniera e di 12 per il titolo di servizio dichiarato**;

- con prot. n. 846 del 9-8-2021 l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo pubblicava le GPS della classe di concorso A019 per l'a.s. 2021/2022 (**DOC. 6**) inserendo il ricorrente nella posizione 37 con punti 49 e con prot. n. 1052 del 6.9.2021 pubblicava le



GPS incrociate per il sostegno (**DOC. 7**) inserendo il Cacciatori nella posizione 825 con punti 49;

- a seguito di accettazione della proposta di assunzione prot. n. 1165 del 28/09/2021, il Cacciatori Carlo veniva assunto in qualità di docente supplente per un posto “SOSTEGNO PSICOFISICO” dall’Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. “Celso Ulpiani” Ascoli P. Ascoli Piceno - APIS00800E con contratto individuale di lavoro prot. n. 16582 del 30/09/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, con decorrenza dal 30/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 9 ore settimanali (**DOC. 8**);

- alla data del 8/4/22, e dunque 6 mesi dopo l’assunzione, nell’area riservata del servizio digitale IstanzeOnLine, la domanda del Cacciatori Carlo e la relativa valutazione dei titoli, risultava, all’esito della valutazione analitica svolta dall’USP sulla proposta di punteggio del sistema informatico, “VALIDATA” (**DOC. 9**);

- con atto prot. 4079 del 26.05.2022 (**DOC. 10**), l’USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, “*visto l’art. 8 comma 6 della predetta ordinanza*” (O.M. n. 60/2020) “che recita “**in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti**, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria;(OMISSIS)..... Visto l’art. 8 comma 7 della predetta ordinanza che recita “**l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate; Rilevato che l’aspirante Cacciatori Carlo per la CDC A019 risulta aver dichiarato nella sezione “Titolo di servizio” un servizio prestato presso l’Università “DURHAM UNIVERSITY” (Gran Bretagna) dal 01/10/2018 al 30/06/2019, al quale non è possibile attribuire punti 12 in quanto trattasi di servizio non corrispondente ad un percorso di istruzione curricolare in Gran Bretagna (equiparabile ad un corso di scuola secondaria di I o II grado) e qualora lo fosse stato, l’aspirante avrebbe dovuto dichiararlo e documentarlo allegandolo all’istanza presentata; Valutato l’interesse pubblico a ripristinare la situazione di legittimità in sede di autotutela mediante rideterminazione dei punteggi e**”



delle posizioni assegnate all'aspirante”, decretava “la rettifica del punteggio attribuito dal sistema informatico nella sezione Titolo di servizio” rideterminando il punteggio complessivo attribuito al Cacciatori nella misura di 37;

- con decreto n. 12713 del 31/05/2022 (DOC. 11) – **erroneamente datato 31/05/2021** - ed inviato via mail in pari data al Cacciatori, l'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno “**Visto l'art. 3 comma 3 del DM 60 del 10/07/2020 che specifica che “per la costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenti sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione; VISTO l'art.7 del DM 60 del 10/07/2021 al comma 9 “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; VISTO il decreto di rettifica di punteggio delle graduatorie GPS docenti per il biennio 2020/22, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale –Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo prot 4079 del 26/05/2022; Ritenuto di dover escludere l'elemento soggettivo del dolo nelle azioni compiute dal prof. Cacciatori Carlo circa la dichiarazione nella sezione “Titolo di servizio”(OMISSIS)..... Acquisita per le vie brevi la comunicazione dell'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo che il Prof. Cacciatori Carlo, non risulta essere l'aspirante legittimato ad avere il contratto di lavoro a seguito di rettifica di punteggio”, DECRETAVA la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONSEGUENTEMENTE DISPONENDO CHE IL SERVIZIO PRESTATO FOSSE DA RITENERSI VALIDO AI FINI ECONOMICI E NON GIURIDICI per il periodo dal 30/09/2021 al 30/05/2022 (indicato erroneamente 30/05/2021);**

- infine il Cacciatori, nella medesima data del 31/5/22 (ultimo giorno utile) ha inoltrato la nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (DOC. 12), trovandosi co-



stretto a non inserire il servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani. Come si può notare dall'esame del documento, il servizio di insegnamento svolto nel Paese UE è stato confermato: ciò tuttavia è dovuto ad un'anomalia del sistema informatico che non consentiva all'utente di modificare ed eliminare tale servizio.

Proprio in vista delle GPS che dovranno essere pubblicate vi è l'interesse del Cacciatori a far riconoscere la nullità, illegittimità ed inefficacia del Decreto prot. 4079 del 26.05.2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo e del decreto di risoluzione del contratto di lavoro n. 12713 del 31.05.2021 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per i seguenti

MOTIVI

DECRETO PROT. 4079 DEL 26.05.2022 EMESSO DALL'USR PER LE MARCHE
UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO E FERMO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 71 E 72 DPR 445/200, ART. 8 COMMA 7 O.M. 60/2020, ART. 1, 2 E 3 L. 241/1990): VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

Non sfuggirà di certo al Giudicante che il Cacciatori Carlo, ragazzo di 29 anni alla sua prima esperienza lavorativa e con un curriculum universitario di tutto rispetto completato da un dottorato di ricerca in "Classics" (Lettere Classiche con indirizzo in Storia della Filosofia antica) conseguito di recente presso l'Università di Durham (**DOC. 13**), si è trovato a dover fronteggiare, dopo 8 (OTTO MESI) dalla sua assunzione e ad 1 (UNO) mese di scadenza dal proprio contratto, una illegittima presa di posizione dell'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo (*d'ora in poi USR Marche Ufficio IV*) che, contravvenendo all'obiettivo di efficienza che dovrebbe dominare la P.A., ha dimostrato assurdamente di voler rinunciare alla possibilità di poter arricchire il parco docenti del siste-



ma di istruzione di II grado italiano con soggetti altamente preparati, provenienti dalla ricerca e didattica universitaria!

Costui, impegnato nella tesi di dottorato di ricerca ed avendo a disposizione – come poi si dirà - altre possibilità o quantomeno altri obiettivi conseguibili (borse di ricerca all'estero, attività di tutoring e/o teaching all'Università estera e/o italiana ecc.) ha deciso di accettare la proposta di assunzione pervenutagli dall'Istituto Ulpiani confidando di poter arricchire il proprio curriculum e di poter coltivare un'ulteriore possibile strada di carriera compatibile con i suoi studi e trascurando tutte le ulteriori opzioni che il suo percorso di studi e di lavoro gli poneva di fronte.

D'altronde la prospettiva di poter tornare in Italia per mettere le proprie competenze (di livello universitario, post universitario e di ricerca) a disposizione del sistema di istruzione di II grado del proprio Paese fa (o a questo punto faceva?) parte del bagaglio di desideri del Cacciatori e risulta peraltro estremamente compatibile (ma a questo punto forse non lo è?) con l'obiettivo del nostro Legislatore di evitare la cd. "fuga di cervelli".

Tuttavia tale prospettiva sembrerebbe essere stata oscurata da una decisione, senz'altro illegittima, che è COLPEVOLMENTE pervenuta ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO.

Nella sostanza, dopo 8 (OTTO) MESI dall'assunzione e ad appena 1 (UNO) mese dal termine dell'anno scolastico, al Cacciatori è stato detto che tutte le sue scelte erano asseritamente sbagliate e che aveva buttato via un intero anno di lavoro.

Ciò, a prescindere dal merito assolutamente errato ed illegittimo della decisione assunta dall'USR Marche Ufficio IV, è del tutto INCONCEPIBILE, INAMMISSIBILE ed ILLEGITTIMO con riferimento alla lesione del legittimo affidamento dell'utente a beneficiare di una verifica tempestiva da parte dell'Amministrazione e ad avere la conseguente certezza della stabilità ed efficacia fattuale e giuridica della posizione assunta.

Che il decreto assunto dall'USR Marche Ufficio IV si ponga in violazione del principio di tempestività legislativamente stabilito è sotto gli occhi di tutti ma lo si specifica:



- una volta inoltrata la domanda di inserimento in GPS, ai sensi dell'art. 8 comma 4 O.M. 60/2020 *“il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”*;

- una volta pubblicate le graduatorie definitive, ai sensi dell'art. 8 comma 5 O.M. 60/2020 *“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*; ai sensi dell'art. 8 comma 6 O.M. 60/2020 *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*.

Dunque, come anche precisato dalla sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 4755 del 23/04/2021, attesa la natura di mera “proposta” dei punteggi da parte del sistema informatico, vi è una prima fase di controllo (definita di “validazione analitica”) che viene compiuta dagli USP ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva. Solo dopo tale fase, interviene un'ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello definito di “validazione massiva”) che deve avvenire tempestivamente;

- l'art. 8 comma 7 O.M. 60/2020 stabilisce infatti che *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, il controllo delle dichiarazioni presentate”* ed al comma 8 e 9 che *“all'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito verifica all'Ufficio competente”* il quale, o li convalida o procede alle esclusioni di cui all'rt. 7, 8, 9 o alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante.

Pertanto l'O.M. 60/2020 ed il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) stabiliscono che vi è una prima attività di controllo della domanda da parte degli USP i quali, laddove nella valutazione dei titoli e del servizio rilevinano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze, devono avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445/200). Nessun avviso è giunto al Cacciatori dopo tale fase ed anzi,



all'8/4/22 lo stato della valutazione analitica della domanda riportava l'esito "VALIDATA" (DOC. 8).

La competenza dei successivi controlli (validazione massiva) è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e vanno effettuati immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, l'USR Marche Ufficio IV, a motivazione del proprio decreto di rettifica ha richiamato l'art. 8 comma 6 dell'O.M. 60/2020 che però si riferisce alla prima fase di controllo.

SE FOSSE CORRETTO TALE RICHIAMO, SI DOVREBBE CONCLUDERE CHE L'USR MARCHE UFFICIO IV AVREBBE SVOLTO LA PRIMA FASE DI CONTROLLO DOPO 8 MESI DALL'ASSUNZIONE - QUANDO ADIRITTURA LA SECONDA E SUCCESSIVA FASE DI CONTROLLO DOVREBBE ESSERE TEMPESTIVA (SIC!) – ED AVREBBE SCONFESSATO SE STESSO E LA PROPRIA POSITIVA VALIDAZIONE ANALITICA. LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI TEMPESTIVITÀ SAREBBE PALESE.

Tuttavia, anche nel caso in cui il richiamo all'art. 8 comma 6 fosse errato (ingenerando così un vizio motivazionale rilevabile ex art. 3 L. 241/1990) e la verifica di cui da atto l'USR per le Marche Ambito sia attinente alla seconda fase di controllo, si sarebbe di fronte ad una verifica assolutamente intempestiva.

La verifica di cui all'art. 8 comma 7 O.M. 60/2020 deve infatti avvenire "tempestivamente".

Il termine "tempestivamente" indicato dall' O.M. 60/2020 non fornisce una scadenza temporale definita ma, in caso di dichiarazioni ex DPR 445/2000 come quella che ci occupa, la norma che regola la tempistica può essere l'art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00 che stabilisce che il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni; oppure, con riferimento ai procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino come quello che ci occupa, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 241/1990 così come modificata 69/2009 la quale stabilisce all'art. 3 co. 2 e 3 una tempistica di 30 giorni e comunque non superiore a 90.



ORA NON PARE CHE UNA VERIFICA COMPIUTA A DISTANZA DI OTTO MESI (240 GIORNI!) DALL'ASSUNZIONE POSSA DEFINIRSI TEMPESTIVA AI SENSI DI LEGGE.

Il Ministero (rectius l'USR Marche e/o l'USR Marche Ufficio IV e/o l'Istituzione Scolastica) ha dunque posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede e comunque degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché degli art. 72 DPR 445/00 e dell'art. 8 comma 7 O.M. 60/2020.

IL DECRETO PROT. 4079 DEL 26.05.2022 EMESSO DALL'USR PER LE MARCHE AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO E FERMO È DUNQUE ILLEGITTIMO E PERTANTO VA ANNULLATO, DICHIARATO INEFFICACE E/O DISAPPLICATO.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 CO. 1 E ART. 21 NONIES L. 241/1990, L. 15/2005): VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ED INSUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO ALL'AUTOTUTELA

Il legittimo affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella **fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta**; si tratta, in sostanza, di **“un’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione fondata sulla buona fede”** (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

È un canone esplicitamente riconosciuto dal legislatore nazionale in tempi recenti, ad opera della L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha richiamato il principio di affidamento, seppure solo indirettamente, nel novellato art. 1, co. 1, della L. 241/1990, a mente del quale *“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”*. Tra questi ultimi assume particolare rilievo quello della legittima aspettativa del privato davanti al pubblico potere.



In siffatto contesto, dunque, il legittimo affidamento si attegga essenzialmente quale “*categoria naturale del diritto non scritto*”. Ed invero, malgrado la definizione di detto principio non sia contenuta nella legislazione, non v'è dubbio circa l'esistenza di tale figura nell'ordinamento comunitario, per la cui definizione è stata decisiva l'opera della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 3 maggio 1978, causa 112/77; Corte di Giustizia, 5 maggio 1981, C-112/80 in cui il legittimo affidamento viene definito “principio fondamentale della comunità”; Corte di Giustizia, 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82; Corte di Giustizia, 19 maggio 1983, causa 289/81; Corte di Giustizia, 26 febbraio 1987, causa 15/85, Corte di Giustizia, 20 giugno 1991, causa C-248/1989; Corte di Giustizia, 17 aprile 1997, causa C-90/95).

Anche alla luce dell'elaborazione comunitaria, **il legittimo affidamento può essere definito come l'interesse alla conservazione di un vantaggio, di un bene o di un'utilità conseguiti in buona fede dal privato in forza di un atto della pubblica amministrazione all'uopo diretto; E TANTO SPECIE SE DETTO VANTAGGIO SI SIA CONSOLIDATO PER EFFETTO DEL DECORSO DI UN SIGNIFICATIVO LASSO TEMPORALE.**

Sulla base di tale definizione, è possibile individuare ed esaminare **i tre elementi costitutivi del legittimo affidamento**: l'elemento oggettivo, soggettivo e cronologico.

L'**elemento oggettivo**, capace di rendere l'affidamento ragionevole, si sostanzia in un atto formale efficace e vincolante dell'amministrazione.

L'**elemento soggettivo**, idoneo a conferire legittimità all'affidamento, si sostanzia nella plausibile convinzione di avere titolo ad un'utilità di cui l'amministrazione intenderebbe privare il privato che già ne dispone.

L'**elemento cronologico**, infine, permette di qualificare in termini di stabilità l'affidamento riposto dal privato: il passaggio del tempo, infatti, è un fattore che rafforza la convinzione della spettanza del bene della vita, limitando e condizionando il potere pubblico di cancellare l'attribuzione originaria.

Nel caso di specie ricorrono tutti e tre gli elementi costitutivi del legittimo affidamento circa il punteggio così come attribuito in sede



di “proposta” del sistema informatico e confermato in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive:

- Sull’elemento cronologico non ci si soffermerà oltre quanto già fatto poiché è sufficiente richiamarsi al punto 1) per concludere che tra il momento dell’assunzione del Cacciatori ed il decreto di rettifica del punteggio sono trascorsi ben 8 (mesi) e si era appena ad un mese dalla conclusione dell’anno scolastico;

- L’elemento oggettivo anch’esso è sussistente perché, come detto, all’inserimento della domanda da parte del Cacciatori è conseguita una “proposta” di punteggio da parte del sistema informatico dell’Amministrazione e vi è stata anche la pubblicazione delle graduatorie definitive con validazione analitica positiva della domanda da parte dell’USP.

Peraltro v’è da rilevare che – come si farà più approfonditamente nel successivo punto 3) – il Cacciatori in sede di domanda ha correttamente inserito il titolo di servizio come categoria “h.C.2” quale servizio aspecifico prestato per l’anno 2018/2019 *“nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado”*.

Ebbene, la Tabella A/4 dei titoli allegata all’O.M. 60/2012 inserisce tale servizio nella categoria C.2 lett. d) al quale avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6.

Tuttavia, nonostante la tipologia di servizio inserito, il sistema informatico dell’Amministrazione ha attribuito il punteggio di 12 considerandolo alla stregua di un titolo C.1 (servizio specifico) e ciò è stato confermato dalla medesima Amministrazione in sede di pubblicazione delle graduatorie ed in sede di validazione analitica della domanda con ciò ingenerando nel Cacciatori, con comportamento oggettivo, l’affidamento circa la correttezza dell’operato dell’Amministrazione la quale aveva addirittura “corretto” PER ECCESSO ciò che egli aveva inserito.

- L’elemento soggettivo a questo punto viene da sé e trova la sua ragione anzitutto nella convinzione della correttezza dei dati inseriti



ma anche nella confidenza circa la legittimità del punteggio attribuito generata dall'attività di correzione e verifica per eccesso svolta dall'Amministrazione.

Il decorso del tempo per ben 8 mesi dall'assunzione ha dunque consolidato progressivamente l'affidamento del Cacciatori e avrebbe reso necessario, al fine di giustificarne la vanificazione, l'emersione di un interesse pubblico correlativamente più rilevante, sì da prevalere sull'interesse del privato.

EBBENE NON V'È ALCUN INTERESSE PUBBLICO PIÙ RILEVANTE RISPETTO AL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CACCIATORI.

Nel Decreto di rettifica impugnato, l'USR Marche Ufficio IV ha sostenuto la pretesa sussistenza di un generico *“interesse pubblico a ripristinare la situazione di legittimità in sede di autotutela mediante rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante”*.

TALE INTERESSE PUBBLICO, OLTRE CHE DEL TUTTO GENERICO, È IN OGNI CASO INSUSSISTENTE SIA IN ASTRATTO SIA IN CONCRETO.

È insussistente in astratto ed in concreto poiché semmai, dopo 8 mesi dall'assunzione e ad un mese dalla conclusione dell'anno scolastico, era nettamente prevalente l'interesse degli studenti alla continuità didattica.

Non solo.

Ad un mese dal termine dell'anno scolastico e con l'aggiornamento delle graduatorie alle porte per il biennio 2022/2023 2023/2024 non vi era alcun interesse alla rideterminazione della posizione in graduatoria del Cacciatori in favore di altri potenziali aspiranti poiché l'Istituto Agrario Ulpiani, dopo la illegittima risoluzione del contratto del Cacciatori, non ha assunto alcun docente al suo posto per l'ultimo mese di docenza, sebbene questo avrebbe potuto attribuire punteggio.

Peraltro non vi è nemmeno la dimostrazione che, con il punteggio rettificato, il Cacciatori non sarebbe stato assunto.

Non essendo dunque sussistente un interesse pubblico prevalente rispetto al legittimo affidamento maturato in capo al Cacciatori, questo dove-



va essere tutelato ed invece è stato violato in danno del Cacciatori medesimo rendendo il Decreto emesso illegittimo e privo dei requisiti richiesti dalla normativa.

3) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI SERVIZIO

Come si accennava al punto precedente, il Cacciatori in sede di domanda ha inserito e certificato il titolo di servizio svolto per l'anno 2018/2019 presso l'Università di Durham come categoria "h.C.2" (servizio aspecifico).

D'altronde il servizio che egli aveva prestato presso l'Università di Durham era compatibile alla descrizione del titolo indicato nella categoria C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 quale *"servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado"....* *"nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado"*.

A tale titolo, la suddetta Tabella attribuisce il punteggio di 6.

Tuttavia, nonostante la tipologia di servizio C.2 (aspecifico) inserito dal Cacciatori, il sistema informatico dell'Amministrazione ha attribuito il punteggio di 12 e ciò è stato confermato dalla medesima Amministrazione in sede di pubblicazione delle graduatorie, in sede di validazione analitica.

a) Ora, sebbene il Cacciatori avesse inserito il titolo di servizio come C.2., pare che effettivamente l'attribuzione allo stesso del punteggio di 12 sia esatta.

Esso infatti può essere valutato come titolo previsto dal punto B.9 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020.

Il titolo B.9 si riferisce alla *"Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.



In tale voce può rientrare a tutti gli effetti anche l'attività di didattica universitaria così come quella svolta dal Cacciatori.

L'art. 1, comma 14, della legge 230/2005 menzionata nella voce, nella sua versione originaria riguarda anche le attività didattiche universitarie.

Tale comma è stato abrogato dalla legge 240/2010, la quale tuttavia all'art. 23 disciplina la didattica universitaria ed il conferimento di incarichi di docenza universitaria stabilendo la possibilità per le università di stipulare contratti a titolo oneroso, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

La didattica universitaria certificata ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 (che sostituisce l'ex art. 1, comma 14 della legge 230/2005 citato nelle tabelle) nella voce relativa agli assegni può essere riconosciuta come titolo B.9 attribuendo alla stessa il punteggio di 12.

Dunque l'USR Marche Ufficio IV non avrebbe dovuto rettificare il punteggio poiché il titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato dal Cacciatori era sussumibile nella categoria B.9.

D'ALTRONDE, SE LA RICERCA È RITENUTO UN VALORE AGGIUNTO PER LA DIDATTICA NELLE NOSTRE SCUOLE, NON PUÒ NON ESSERLO ANCOR DI PIÙ L'AVERE AVUTO ESPERIENZE DI DIDATTICA UNIVERSITARIA, PER DI PIÙ ALL'ESTERO;

b) Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato dal Cacciatori non sia sussumibile nella categoria B.9 e che l'attribuzione di 12 punti sia stata errata va detto che tale attribuzione dipende da un errore del sistema informatico dell'Amministrazione!

IL CACCIATORI HA INFATTI INSERITO IL TITOLO COME SERVIZIO ASPECIFICO C.2 AL QUALE ATTRIBUIRE 6 PUNTI E NON 12!

La qualificazione C.1 (specifico) del titolo di servizio e l'attribuzione allo stesso di 12 punti è frutto di un errore del sistema



informatico che non può andare a discapito dell'utente e che anzi ha ingenerato il suddetto tutelabile legittimo affidamento in capo al Cacciatori.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito degna di nota la pronuncia del **TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011** che ha affermato che *"è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica"*.

Analogamente il **TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016** ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento



discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale.

Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e per richiamo al principio del legittimo affidamento sopra richiamato non può che discendere la garanzia degli interessi privati coinvolti e dunque il riconoscimento del punteggio attribuito al titolo di servizio nella misura di 12 punti;

c) A tutto voler concedere, sussiste IN OGNI CASO l'erroneità della rettifica con totale elisione di punteggio per il titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato dal Cacciatori con riferimento al fatto che l'USR Marche Ufficio IV avrebbe dovuto semmai riconoscere al Cacciatori il punteggio di 6 attribuibile al titolo di servizio aspecifico C.2 così come effettivamente inserito dal Cacciatori.

Il servizio di didattica universitaria svolta nel Paese UE può infatti rientrare a tutti gli effetti tra i servizi di cui al punto C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 essendo *“servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado”.... “nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado”*.



D'altronde la dicitura "altro grado" dell'art.15 comma 1 dell'ordinanza e del punto C.2 della tabella non può che includere anche l'insegnamento terziario con la conseguenza che il titolo di servizio dichiarato nel caso di specie può essere valutato come servizio aspecifico.

A sostegno di questa tesi si rileva che l'art. 485, comma 5 del TU 297/1994 riconosce nella scuola il servizio svolto come docente incaricato o assistente incaricato nelle università.

Tale servizio viene generalmente valutato appunto come servizio aspecifico.

In definitiva il Decreto di Rettifica emanato dall'USR Marche Ufficio IV è illegittimo in quanto:

- ha erroneamente privato di 12 punti la posizione del Cacciatori ritenendo non valutabile il titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato dal Cacciatori nonostante lo stesso fosse sussumibile nella categoria B.9 alla quale si attribuiscono 12 punti;

- ha erroneamente privato di 12 punti la posizione del Cacciatori senza considerare che tale attribuzione era frutto di un errore del sistema informatico a fronte dell'inserimento di un titolo C.2 aspecifico e che pertanto tale errore, in quanto ingenerante un legittimo affidamento in capo al Cacciatori, non poteva essere corretto in danno del ricorrente;

- ha erroneamente privato di 12 punti la posizione del Cacciatori senza riconoscere la legittimità dell'inserimento del titolo di servizio C.2 da parte del Cacciatori attribuendo comunque allo stesso il punteggio cui aveva diritto di 6 punti.

4) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 COMMA 6 O.M. 60/2020 E ART. 3 L. 241/1990). ECCESSO DI POTERE.

a) Nel corpo motivazionale del Decreto l'USR Marche Ufficio IV richiama l'art. 8 comma 6 dell'O.M. 60/2020 che recita "in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici



provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria".

Il richiamo a tale passaggio normativo è totalmente fuori luogo, inconferente con il caso di specie ed ai limiti del diffamatorio.

Si sostiene infatti che il Cacciatori avrebbe dichiarato un servizio non posseduto.

La circostanza non è vera ed è lesiva della dignità del ragazzo!

Il servizio dichiarato dal Cacciatori è più che posseduto e di ciò ne è stata fornita evidenza certificativa con l'allegazione del contratto di lavoro alla domanda di inserimento nelle GPS. E se non bastasse se ne fornisce ulteriore prova documentale contenente la descrizione del corso e le valutazioni dell'insegnamento rilasciate dagli studenti e da altri docenti (DOC. 14).

Come può dunque correttamente e fondatamente sostenersi che il Cacciatori avrebbe dichiarato un servizio non posseduto?

D'altronde nemmeno lo stesso USR Marche Ufficio IV mette in dubbio il possesso del titolo di servizio da parte del Cacciatori poiché nel corpo motivazionale, al punto "RILEVATO *che...*", si sostiene che il titolo non sia valutabile e non che lo stesso non sia posseduto.

UNA COSA È SOSTENERE CHE UN TITOLO DI SERVIZIO DICHIARATO NON SIA VALUTABILE, BEN ALTRA COSA È SOSTENERE CHE UN TITOLO DI SERVIZIO NON SIA POSSEDUTO!

Il Cacciatori ha dichiarato un servizio effettivamente posseduto così che la motivazione resa dall'USR Marche Ambito è assolutamente errata e le conseguenze che da essa derivano sono illegittime;

b) Altrettanto errata è la seguente motivazione, determinante ai fini della effettuata rettifica: "Rilevato che l'aspirante Cacciatori Carlo per la CDC A019 risulta aver dichiarato nella sezione "Titolo di servizio" un servizio prestato presso l'Università "DURHAM UNIVERSITY" (Gran Bretagna) dal 01/10/2018 al 30/06/2019, al quale non è possibile attribuire punti 12 in quanto trattasi di servizio non corrispondente ad un percorso di istruzione curricolare in Gran Bretagna (equiparabile



ad un corso di scuola secondaria di I o II grado) e qualora lo fosse stato, l'aspirante avrebbe dovuto dichiararlo e documentarlo allegandolo all'istanza presentata.

Ora è chiaro che, come detto, l'USR Marche Ufficio IV fonda la propria decisione di rettifica sul fatto che il titolo di servizio dichiarato non rientri tra i titoli C.1 (servizio specifico) “Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado ... d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso”.

MA IL CACCIATORI NON HA INSERITO ALCUN TITOLO DI SERVIZIO VALUTABILE COME C.1..

IL CACCIATORI HA INSERITO UN TITOLO VALUTABILE COME C.2.!

Dunque si deve immaginare che l'USR Marche Ufficio IV abbia in pratica corretto se stesso ma non ha poi fornito alcuna motivazione in ordine alla non valutabilità del titolo come servizio aspecifico né ha motivato alcunché in ordine alla prevalenza del legittimo affidamento del Cacciatori su qualsiasi – invero inesistente – contrario interesse pubblico.

L'USR Marche Ufficio IV ha fornito nella sostanza una motivazione che nulla ha a che vedere con il titolo dichiarato dal Cacciatori e che in ogni caso è incompleta ed errata.

5) RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO GIURIDICO ANCHE PER LE GPS 2022/2023, 2023/2024

Il ricorrente, in data 31/05/2022, ha inoltrato nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023, 2023/2024.

Il contestato titolo di servizio svolto nel Paese UE è stato confermato nell'inserimento perché il sistema informatico non consentiva di modificarlo ed eliminarlo.

Tuttavia, a fronte della dimostrata illegittimità del Decreto di rettifica, vi è il pieno diritto del ricorrente alla conservazione di tale titolo di servizio e del punteggio di 12 ad esso attribuito, o a tutto vo-



ler concedere vi è il diritto del ricorrente alla conservazione del titolo come servizio aspecifico con attribuzione del punteggio di 6.

A tale diritto corrisponde dunque l'obbligo da parte dell'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni atto idoneo a garantire la conservazione del titolo di servizio e del relativo punteggio.

*DECRETO N. 12713 DEL 31/05/2022 EMESSO DALL'ISTITUTO SUPERIORE
I.I.S. IST. TEC. AGR. "CELSO ULPANI" ASCOLI PICENO*

Anzitutto è bene evidenziare che il decreto riporta la data errata del "31/05/2021". Solo dalla lettura della cd. *segnatura* è possibile evincere che la reale data di emissione del decreto è invece il 31/05/2022.

Non solo.

L'errore nell'indicazione delle date si ha anche nell'indicazione del periodo di servizio da considerarsi – illegittimamente- solo ai fini economici e non giuridici, indicato nel "30/09/2021 – 30/05/2021", laddove ovviamente la data di cessazione del rapporto era il 30/05/2022.

Al di là del fatto che tali errori possano o meno qualificarsi come errori materiali di cui comunque si sarebbe resa necessaria una correzione, essi contribuiscono a connotare maggiormente una sempre più probabile superficialità nell'approccio dell'Istituto all'emissione del decreto e ne colorano maggiormente i profili di illegittimità che di seguito si espongono:

1) ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PRESUPPOSTO

Il Decreto emesso dall'Istituto Superiore "Ulpiani" rappresenta la conseguenza del decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR Marche Ufficio IV.

Di tale consequenzialità peraltro si dà atto nell'impianto motivazionale del decreto.

Per non tediare il Giudicante ci si riporta dunque a tutti i profili di illegittimità del decreto emesso dall'USR Marche Ufficio IV in assenza del quale, ovviamente, non vi sarebbe stato alcun decreto di ri-



soluzione del contratto di lavoro da parte dell'Istituto Superiore "Ulpiani".

Tutti i motivi di impugnazione del Decreto dell'USR Marche Ambito Territoriale devono dunque intendersi qui riprodotti e trascritti ed estesi al Decreto emesso dall'Istituto Superiore "Ulpiani".

2) RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha dunque determinato l'altrettanto erronea risoluzione del contratto di lavoro determinato da parte dell'Istituto Superiore "Celso Ulpiani".

Come detto infatti, laddove non fosse stato emesso l'illegittimo decreto di rettifica del punteggio da parte dell'USR Marche Ufficio IV, non vi sarebbe stato alcun decreto di risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'Istituto.

Ebbene, posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire e portare a termine la supplenza se l'USR Marche Ufficio IV non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anzianità di servizio, progressione di carriera, maturazione e riconoscimento del relativo punteggio nella graduatoria ai fini delle nuove graduatorie ecc.) del servizio al momento in cui questo ha avuto inizio, ovvero al 30/09/2021 e fino alla data di cessazione originariamente prevista dal contratto, ovvero il 30/06/2022.

A tal proposito si evidenzia che il ricorrente, in data 31/05/2022 ha inoltrato nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023, 2023/2024 e responsabilmente non ha potuto inserire il titolo di servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani per non incorrere (in questo caso sì) in dichiarazioni mendaci. Al contrario è rimasto il contestato titolo di servizio svolto in Paese UE perché il sistema informatico non consentiva di modificarlo ed eliminarlo.



Pertanto il diritto al riconoscimento del punteggio giuridico relativo al servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani deve esplicitarsi nel relativo obbligo dell'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni atto idoneo all'integrazione della domanda di inserimento in GPS presentata dal Cacciatori con il riconoscimento del titolo di servizio e del relativo punteggio pari a 12 e con conseguenziale riposizionamento in graduatoria.

Non solo.

Per le medesime ragioni sopra esposte il ricorrente ha diritto anche alla corresponsione delle voci retributive cui il ricorrente ha perso diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e non corrisposta così come eventualmente evincibile anche dalle buste paga (DOC. 15).

3) IN VIA SUBORDINATA

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 COMMA 7 E 10 O.M. 60/2020) ECCESSO DI POTERE: RICONOSCIMENTO ANCHE AI FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO

Per l'assurda e denegata ipotesi in cui si ritenga corretto il Decreto di rettifica emesso dall'USR Marche Ufficio IV, l'Istituto Superiore Ulpiani avrebbe dovuto sì dichiarare la risoluzione del contratto di lavoro ma avrebbe dovuto specificare e decretare il riconoscimento del servizio prestato non soltanto ai fini economici ma anche ai fini giuridici.

Si rileva infatti che l'art. 8 comma 10 dell'O.M. 60/2020 afferma che *“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato i fatto e non di diritto con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”*.



Dunque, il riconoscimento del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici è conseguenza ESCLUSIVAMENTE di eventuali dichiarazioni mendaci.

Ma - come già ampiamente illustrato – il Cacciatori non ha effettuato alcuna dichiarazione mendace.

Egli non ha dichiarato un titolo di servizio che non possedeva.

Non vi è alcuna difformità tra il titolo di servizio dichiarato e quello che possedeva.

Il servizio dichiarato dal Cacciatori è più che posseduto e di ciò ne è stata fornita evidenza certificativa con l'allegazione del contratto di lavoro alla domanda di inserimento nelle GPS. E se né fornita ulteriore prova documentale.

Come può dunque correttamente e fondatamente sostenersi che il Cacciatori avrebbe svolto una dichiarazione mendace?

D'ALTRONDE IL DECRETO DI RETTIFICA N. 4079 DELL'USR MARCHE UFFICIO IV DIMOSTRA AMPIAMENTE CHE LA MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA NON SI ANNIDA CERTO IN UNA PRETESA DIFFORMITÀ TRA IL DICHIARATO ED IL POSSEDUTO E DUNQUE IN UNA PRETESA DICHIARAZIONE MENDACE MA PIUTTOSTO SULLA RITENUTA NON VALUTABILITÀ DEL TITOLO DICHIARATO, POSSEDUTO E CERTIFICATO DAL CACCIATORI.

Una cosa è sostenere che un titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato non sia valutabile, ben altra cosa è sostenere che un titolo di servizio dichiarato non sia posseduto con la conseguenza di aver svolto una dichiarazione mendace.

Il Cacciatori ha inserito in domanda un titolo di servizio che sicuramente possedeva e che ha ritenuto riconducibile alla categoria C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 essendo *“servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado” “nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado”*.



Il fatto che tale servizio possa non essere considerato e valutato come titolo aspecifico C.2. non rende la dichiarazione svolta dal Cacciatori una dichiarazione falsa e mendace!

SIAMO SEMMAI DI FRONTE AD UNA ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO POSSEDUTO DOVUTA ALLA COMPLESSITÀ DELLA MATERIA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE ED ALLA COMPLESSITÀ, FARRAGINOSITÀ E LACUNOSITÀ DELLA NORMATIVA E AD UNA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI UN TITOLO NON VALUTABILE.

CIÒ NON COSTITUISCE DICHIARAZIONE FALSA O MENDACE!

Di conseguenza, poiché il riconoscimento del servizio ai soli fini economici deriva ai sensi dell'art. 8 comma 10 O.M. 60/2020 soltanto da eventuale dichiarazione mendace che nel caso di specie non sussiste, l'Istituto Superiore Ulpiani, nella non creduta ipotesi di correttezza della rettifica del punteggio operata dall'USR Marche Ambito, avrebbe dovuto sì procedere ad emettere decreto di risoluzione del contratto di lavoro ma avrebbe dovuto riconoscere il servizio prestato dal Cacciatori dal 30/09/2021 al 30/05/2022 anche ai fini giuridici.

Anche sotto tale profilo, ancorché subordinato, il Decreto emesso dall'Istituto Ulpiani appare illegittimo.

4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO

Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato v'è il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni conseguenti.

Il ricorrente infatti avrebbe in tal caso subito la risoluzione del contratto di lavoro ed il mancato riconoscimento del servizio ai fini giuridici a causa di errore dell'Amministrazione scolastica.

Con riferimento all'errore dell'Amministrazione scolastica, al fine di non tediare eccessivamente il Giudicante, ci si riporta a quanto dedotto ai punti 3) e 4) relativi al Decreto di rettifica n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR Marche Ufficio IV.



EBBENE, SE L'AMMINISTRAZIONE SBAGLIA NEL CONSENTIRE E DISPORRE LE ASSUNZIONI, I CONCORRENTI CHE SUBISCONO TALE ERRORE HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Come stabilito da **Cass. Sezioni Unite sent. n. 7842/1994**, la responsabilità precontrattuale della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."*

Il danno provocato al Cacciatori è in re ipsa e in ogni caso se ne fornisce ulteriore prova documentale (DOC. 16).

Costui, impegnato nella tesi di dottorato di ricerca (peraltro acquisito con difficoltà atteso l'impegno lavorativo) ed avendo a disposizione altre possibilità o quantomeno altri obiettivi conseguibili ha deciso di accettare la proposta di assunzione pervenutagli dall'Istituto Ulpiani confidando di poter arricchire il proprio curriculum e di poter coltivare un'ulteriore possibile strada di carriera compatibile con i suoi studi e mettendo da parte e trascurando tutte le ulteriori opzioni che il suo percorso di studi e di lavoro gli poneva di fronte.

Egli, come dimostrato dalla documentazione prodotta, non si è potuto dunque dedicare a tempo pieno e con l'attenzione necessaria all'elaborazione dei progetti di ricerca inviati alle Università in vista dell'ottenimento di assegni di ricerca post dottorato; ha dovuto declinare le proposte di "graduate teaching assistant" provenienti dall'Università di Durham e di tutoring proveniente dall'Università di Bologna.

Ebbene dopo OTTO MESI dall'assunzione e ad appena 1 (UNO)mese dal termine dell'anno scolastico, al Cacciatori è stato detto che tutte le rinunce e trascuratezza che aveva fatto erano asseritamente sbagliate e che aveva buttato via un anno di lavoro.

Tale iniziativa dell'Amministrazione, al di là della sua infondatezza ed illegittimità, si rivela per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuta gravemente colpevole e dannosa.



Le rinunce e trascuratezze, che in caso di comportamento corretto dell'Amministrazione il Cacciatori non avrebbe compiuto, sicuramente configurano un notevole danno da perdita di chance oltre che una lesione all'immagine e reputazione professionale in campo universitario ed una compromissione dei rapporti professionali con la rete universitaria che nel corso degli anni il ricorrente ha tessuto con fatica.

Di tali voci di danno si richiede risarcimento ex art. 2043 e ss. A seguito di valutazione e quantificazione in via equitativa in Euro 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, sicuramente compatibile con il pregiudizio documentato, con l'età del ricorrente ed il suo curriculum universitario.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER E 700 CPC

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento.

Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

Da questo punto di vista si torna infatti a rilevare che il ricorrente, in data 31/05/2022 ha inoltrato nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023, 2023/2024 e responsabilmente non ha potuto inserire il titolo di servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani per non incorrere (in questo caso sì) in dichiarazioni mendaci. Al contrario è rimasto il contestato titolo di servizio svolto in Paese UE perché il sistema informatico non consentiva di modificarlo ed eliminarlo; tuttavia è immaginabile che tale servizio sarà automaticamente eliminato dal sistema informatico in ottemperanza al decreto di rettifica impugnato.

Orbene le nuove graduatorie saranno verosimilmente pubblicate ad Agosto 2022 in vista del prossimo anno scolastico ed è ovvio che,



in assenza di un provvedimento cautelare d'urgenza, il ricorrente si troverebbe in una posizione di graduatoria svantaggiata corrispondente all'attuale punteggio di 37 punti, a fronte di un punteggio di gran lunga superiore cui il ricorrente avrebbe diritto e che corrisponderebbe, nella misura massima concedibile, a 61 punti.

Di qui la necessità per la ricorrente di ottenere un provvedimento cautelare che gli consenta di non perdere nuove chiamate in supplenza da parte delle istituzioni scolastiche ed i relativi punteggi.

Ai fini di una adeguata tutela dei diritti del ricorrente appare necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultimo con immediatezza.

Ed infatti, qualora non venisse proposta una istanza cautelare d'urgenza come quella che effettivamente si svolge, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera **grave ed irreparabile**.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione data la evidente farraginosità, precarietà, inefficienza e lacunosità del sistema informatico approntato dall'Amministrazione.

Tutto ciò premesso il Cacciatori Carlo, come sopra rappresentato difeso e domiciliato

RICORRE

all'On.le Tribunale adito affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414, e 669 quater e 700 c.p.c. voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero in subordine previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

IN VIA PRINCIPALE

- sospendere l'efficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché sospendere l'efficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto ordinare e/o dichiarare tenute sin d'ora a reintegrare il ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **49** nonché ad inserire il ricorrente nelle emanande Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **61** ;

- **ordinare e/o dichiarare tenute sin d'ora le** Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

IN VIA SUBORDINATA

- sospendere l'efficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché sospendere l'efficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto ordinare e/o



dichiarare tenute sin d'ora a reintegrare il ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **43** nonché ad inserire il ricorrente nelle emanande Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **55** ;

- **ordinare e/o dichiarare tenute sin d'ora** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- **sospendere l'efficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto ordinare e/o dichiarare tenute sin d'ora** ad inserire il ricorrente nelle emanande Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **49** ;

- **ordinare e/o dichiarare tenute sin d'ora** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- **accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist.**



Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente reintegrato nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **49** nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **61** ;

per l'effetto

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione delle GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno nonché alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.

IN VIA SUBORDINATA



- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente reintegrato nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **43** nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **55**;

per l'effetto

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione delle GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno nonché alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal



contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- **accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché** accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **49**;

per l'effetto

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.



IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno così come descritto in narrativa da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 20.000,00 ovvero nella misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e pertanto è dovuto un contributo unificato pari a 259,00.

In via istruttoria, riservando ogni ulteriore richiesta, si producono i seguenti documenti:

- 1) ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 E TABELLA A/4 ALLEGATA;
- 2) DOMANDA DI INSERIMENTO IN GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO 2020/2022 CACCIATORI CARLO;
- 3) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO PRESTATO IN PAESE UE (CONTRATTO DI LAVORO);
- 4) GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2020/2021, CLASSE DI CONCORSO A019, II FASCIA;
- 5) GPS INCROCIATE PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2020/2021;
- 6) GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2021/2022, CLASSE DI CONCORSO A019, II FASCIA;
- 7) GPS INCROCIATE PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2021/2022;
- 8) CONTRATTO DI LAVORO ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. IST. TEC. AGR. CELSO ULPANI ASCOLI PICENO;
- 9) VIDEATA AREA RISERVATA "ISTANZEONLINE" DEL 8/4/2022;
- 10) DECRETO DI RETTIFICA N. 4079 DEL 26.05.22 USR MARCHE UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO E FERMO;
- 11) DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N. 12713 DEL 31.05.22 ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. IST. TEC. AGR. "CELSO ULPANI" ASCOLI PICENO;
- 12) DOMANDA DI INSERIMENTO CACCIATORI CARLO IN GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO 2022/2023 E 2023/2024;
- 13) DOTTORATO DI RICERCA;
- 14) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO IN PAESE UE;



- 15) BUSTE PAGA;
- 16) RICHIESTE DI TUTORING E GRADUATE TEACHING ASSISTANT RICEVUTE DAL CACCIATORI NEL CORSO DELL'A.S. 2021/2022 E RICHIESTE DI APPLICATION PRESENTATE NEL CORSO DELL'A.S. 2021/2022.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCON- SORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno nonché nei confronti di tutti i soggetti che hanno svolto domanda di inserimento nelle GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno in cui il ricorrente era inserito e in cui ha chiesto di essere inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo uspascolipiceno.it o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f. 80007610423) in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via XXV Aprile n. 19 - 60100 ANCONA, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio scolastico Regionale per le Marche, **Direzione Generale – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo** (c.f. 80004730448) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Dino Angelini n. 22 - 63100 Ascoli Piceno, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55 mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a ancona@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588) in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, rappresentato, domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 55, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno - APIS00800E (c.f. 80002930446) con sede in Viale della Repubblica n. 30 - 63100 Ascoli Piceno, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sui siti internet ufficiali indicati del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali secondo le procedure da questi indicati.

Ascoli Piceno, li 24/06/2022

Avv. Francesco Marozzi

Avv. Davide Stipa

